

TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE - CONTROVERSIE DEL LAVORO

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Santangelo, all'udienza del 21/07/2020, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa sub n. 522/2019 R.G. e promossa con ricorso depositato il 13.09.2019 da

con l'avv. LEO

RAFFAELE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Gallina n. 5 Trieste

RICORRENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante 80078750587

con gli avv.ti

elettivamente domiciliato presso la sede di via

TRIESTE

RESISTENTE

di ottenere l'indennità di disoccupazione NASPI con gli importi e per la durata di diritto e, per l'effetto, condannare l'Inps in persona del Direttore pro-tempore, al pagamento di tutto quanto dovuto a titolo di Naspi a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia; in ogni caso con rivalutazione di ogni somma per l'effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.; oltre agli interessi legali



maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate; con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre iva e cap.

<u>Conclusioni resistente:</u> rigettarsi il ricorso, respingendo ogni domanda avversaria, spese di lite rifuse.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 13.09.2019 rappresentava di avere lavorato come badante fino al 5.09.2017 e di avere presentato, in data 6.09.2017, la domanda per ottenere la Naspi che veniva rigettata in quanto "da accertamenti non risulta residente". Evidenziava di avere, poi richiesto il riesame delle pratica posto che era stata residente, fino a giugno 2018, in l'Inps rispondeva che da verifiche effettuate non risultava più ivi residente. Rilevava che, nel frattempo, aveva fissato il proprio domicilio proposta nuova domanda per ottenere una diversa valutazione della decisione, ma il convenuto rispondeva che quest'ultima era scaturita da una segnalazione della Polizia Locale di Trieste dalla quale emergeva che l'attrice si era allontanata dalla residenza di destinazione ignota. Sosteneva l'illegittimità del rigetto dell'Inps in quanto possedeva tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento dell'indennità ed era stata dapprima residente e poi domiciliata in Trieste, come risultava anche dalla comunicazione del 9.08.2018 del Comune di Trieste e dal fatto che al centro per l'impiego tale indirizzo era conosciuto. Evidenziava, in ogni caso, che la circolare del convenuto del 20.2.2019 n. 689 stabiliva che la residenza non era requisito di accesso ai fini delle prestazioni a carattere previdenziale e che la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora, non costituiva un elemento ostativo al riconoscimento del trattamento in oggetto.

Si costituiva in giudizio l'Inps che rilevava di avere negato la prestazione in quanto la ricorrente non risultava residente nel territorio italiano al momento della domanda amministrativa, posto che i vigili urbani avevano comunicato che la donna si era allontanata per destinazione ignota e veniva avviata la pratica di cancellazione anagrafica. Evidenziava, però, che il certificato dava sempre residente la



e che l'omessa modifica era un chiaro indizio che non si trovasse in Italia. Rilevava che successivamente è risultato che l'attrice domiciliasse in via ma da novembre 2018, non per il periodo anteriore. Sottolineava di avere richiesto notizie della sua presenza in Romania, ma di non avere ancora ricevuto risposte e che in base al Regolamento CE 883 del 29/4/2004 come modificato dal Regolamento CE 987 del 16/9/2004 per i cittadini comunitari, era competente ad erogare la prestazione di disoccupazione la Stato di residenza abituale.

La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'escussione della teste ammessa e, quindi, discussa e decisa all'odierna udienza.

E' documentale e confermato dal resistente, che la domanda presentata il 6.09.2017 dalla ricorrente è stata rigettata in quanto l'Inps non ha ritenuto dimostrato che la stessa risiedesse in Italia al momento della domanda amministrativa.

L'art. 3 d.lgs. 22/2015 stabilisce i requisiti della NASpI "1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione". L'Inps non contesta che la avesse tali requisiti ma sostiene di non avere avuto la prova della sua residenza in Italia al momento della domanda e richiama la necessità di tale presupposto, sostanzialmente, alla luce del Regolamento comunitario che prevede una ripartizione di competenza nell'erogazione dell'indennità di disoccupazione.

Orbene, il rigetto dell'Inps appare illegittimo. Da un lato, come emerge dalla lettura della disposizione riportata e anche dalla circolare emessa dallo stesso Istituto, non è richiesta la residenza del richiedente



(cfr. messaggio n. 689 sub doc. 12). D'altro lato, comunque, risulta dimostrato che la stava stabilmente in Italia. La stessa, infatti, dapprima era residente in e poi, come confermato dalla testimone sentita, è stata ospitata con continuità, con un breve allontanamento di qualche settimana, presso.

Non è irrilevante considerare che tale domicilio risultava noto sia al Comune di Trieste (cfr. doc. 14), che al Centro dell'Impiego (cfr. doc. 15) e che in ogni caso non vi erano elementi concreti per ritenere che, al di là dell'allontanamento da , la ricorrente fosse tornata in Romania.

Ciò posto, considerato che non è stata contestata nel merito, neppure in questa sede, la sussistenza di ulteriori requisiti per l'ottenimento dell'indennità, deve accertarsi il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della NASpI, nei termini e nella misura previsti, in conformità alla domanda generica posta, oltre agli interessi legali con decorrenza dal 121° giorno dalla domanda amministrativa come stabilito dall'art. 16 co. 6 L. 412/91.

Le spese di lite seguono la soccombenza non ravvisandosi ragioni per una loro compensazione e vanno liquidate, tenuto conto del valore dichiarato della causa e della modesta difficoltà della stessa, alla luce dei criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, e dell'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio in € 2.125 (€ 900 per la fase di studio € 700 per la fase introduttiva € 900 per la fase istruttoria ed € 1.750 per la fase decisionale/2 ex art. 130 DPR 115/2002), oltre rimborso spese generali ed iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro di Trieste, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

accerta il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego", per il periodo e nella misura dovuti e per l'effetto condanna l'Inps, in persona del legale rappresentante al pagamento delle somme previste dalla



Sentenza n. 74/2020 pubbl. il 21/07/2020 RG n. 522/2019

legge, oltre agli interessi legali successivi al 120° giorno dalla domanda amministrativa;

condanna l'Inps in persona del legale rappresentante al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite nella misura di € 2.125 oltre spese generali ed iva e cpa come per legge.

Trieste, 21 luglio 2020

Il giudice Paola Santangelo